APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 7 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Se il valore nominale, espresso in corone austro-ungariche, dei crediti ipotecari trasferiti all'Ente liquidatore risultera' inferiore al valore nominale delle lettere di pegno che saranno state ammesse alla timbratura, l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' - tenuto conto della disposizione contemplata all'ultimo comma dell'articolo 9 - versare all'Ente liquidatore una somma pari alla differenza fra il debito da assumersi da quest'ultimo ed il valore nominale dei crediti ipotecari ad esso ceduti, pagando ogni corona austro-ungarica di tale differenza con una corona del Regno S. C. S. (25 cent. di dinaro), salvo ai due Governi di prendere suppletoriamente eventuali accordi sopra un ragguaglio per il pagamento dei crediti e debiti fra i rispettivi cittadini. L'operazione di pagamento contemplata al comma precedente sara' condotta a termine entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it